



Viale delle Terme, 5 - 98050 Terme Vigliatore (ME)
Tel. 090 9781254 – Fax 090 9783472 - Cod. Meccanografico MEIC85700X – C.F. 83001910831
PEO: meic85700x@istruzione.it – PEC: meic85700x@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.ictermevigliatore.edu.it



Circolare n. 34

Terme Vigliatore, 26/09/2023

Ai genitori e agli alunni con disabilità
Ai docenti di sostegno
Alla F.S. Inclusionione
Ai docenti
Al sito Web
Al Portale Argo

ISTITUTO COMPrensIVO - TERME VIGLIATORE-TERME VIGLIATORE
Prot. 0013726 del 26/09/2023
IV (Uscita)

Oggetto: Decreto n. 153 del 01/08/2023- Nuove disposizioni per le assenze degli alunni con disabilità

Il MIM con decreto n. 153 del 01/08/2023 Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66» ha apportato modifiche alla disciplina delle assenze degli alunni con disabilità.

La nuova formulazione dell' Art. 13, c. 2, lett. a) D.I. n. 182/2020 così come innovato dal D.I. 153/23 recita così: *“... se l'alunno è presente a scuola per l'intero orario o se si assenta in modo continuativo – per eccezionali e documentate esigenze sanitarie - su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni”*.

Questo significa che la possibilità, per gli alunni con disabilità, di assentarsi in modo continuativo (anche per le terapie) è limitata ai soli casi di eccezionali e documentate esigenze sanitarie e potrà essere concessa solo su richiesta congiunta della famiglia e degli specialisti sanitari.

Si tratta di un rilevante passaggio che implica la condivisione della richiesta della famiglia da parte delle figure sanitarie.

Pertanto ai fini della concessione dei permessi per lo svolgimento di terapie non è più sufficiente la richiesta della famiglia e l'attestato di frequenza da parte del Centro di

Riabilitazione ma occorre anche un certificato medico da parte degli specialisti sanitari che ne indichi le motivazioni.

Si allega il Decreto n. 153 del 01/08/2023.

Per una migliore comprensione si allega anche il Testo del DI 182/20 modificato in base al decreto correttivo 153/23. Si precisa che non si tratta di una elaborazione ufficiale.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente scolastico
Dott. Domenico Maiuri
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993